



CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2023

PRONTA LA DOMANDA PER LA “ROTTAMAZIONE-QUATER DELLE CARTELLE

Nell’ambito delle disposizioni in materia di “tregua fiscale”(Finanziaria 2023), il Legislatore ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”.

Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta la presentazione in via telematica di un’**apposita domanda entro il 30.4.2023**.

La comunicazione al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate - riscossione, dell’esito della domanda e dell’ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateazione scelto sono inviati al contribuente entro il 30.6.2023.

La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:

** affidate all’Agente della riscossione **a titolo di capitale**;

** maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di **rimborso spese** per procedure esecutive/ notifica della cartella di pagamento.

Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi. La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai **singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022**.

L’Agente della riscossione comunica entro il 30.6.2023 al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

** in **unica soluzione entro il 31.7.2023**;

** in un **massimo di 18 rate** consecutive di pari importo. In tal caso:

La **prima e seconda rata**, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il **31.7.2023 e 30.11.2023**. Le **restanti (16) rate**, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo; non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

L'**omesso / insufficiente / tardivo versamento** (unica soluzione / una rata) determina l'inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

In tal caso, rispetto alla "rottamazione-ter", come recentemente evidenziato dall'Agenzia nel consueto incontro di inizio anno, la nuova disciplina **non preclude la rateizzazione del debito residuo** ex art. 19, DPR n. 602/73 e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento **fino ad un massimo di 72 rate mensili** (se l'importo è superiore a € 120.000 va documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà) / **120 rate mensili** (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica).

NB Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

- ** mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- ** mediante i **moduli precompilati** allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- ** presso lo **sportello** dell'Agente della riscossione.

INVESTIMENTI 4.0 RELATIVI AL 2022 DA COMPLETARE ENTRO IL 30/09/2023

Tre mesi in più per portare a termine gli acquisti di beni strumentali prenotati C'è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, usufruendo del credito di imposta con le più elevate percentuali del 2022 (40%).

Il comma 423 della legge di Bilancio (anche se le prime bozze del Milleproroghe puntano a spostare il termine al 31 dicembre 2023) allunga di tre mesi il termine previsto dal comma 1057 della legge 178/2020.

Nessuna proroga, invece, per gli investimenti "ordinari" (6%) e per il software 4.0 con aliquota 50% prenotati entro fine 2022, che devono essere effettuati nel primo semestre 2023.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



**FINANZIARIA 2023: LA C.D. "TREGUA FISCALE"
RAVVEDIMENTO SPECIALE**

È confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d'imposta precedenti (non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.)

Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.

La regolarizzazione si perfeziona con:

- ** la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- ** il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata

**FINANZIARIA 2023: LA C.D. "TREGUA FISCALE"
STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000**

È confermato l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:

- ** di importo residuo, all'1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- ** risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018



**FINANZIARIA 2023: LA C.D. "TREGUA FISCALE"
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)**

É confermata l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- ** affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- ** maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare:

- ** entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
- ** utilizzando l'apposito modello.

Entro il 30.6.2023 l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- ** in unica soluzione entro il 31.7.2023;
- ** in un massimo di 18 rate di pari importo.



PLUSVALENZE DA CRIPTOVALUTE

- L'articolo 1, comma 126 della legge 197/2022 inserisce all'articolo 67, comma 1 Tuir la lettera c-sexies, viene introdotta un'apposita soglia (2000 euro) al di sotto della quale i proventi inerenti le criptovalute rimangono detassati; Posto che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto e verranno sommate algebricamente alle relative minusvalenze, viene consacrato lo scorporo delle minusvalenze dalle plusvalenze degli anni successivi. Precisamente, laddove le minusvalenze siano superiori, per importi maggiori di 2mila euro, rispetto alle plusvalenze, l'eccedenza - purché indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di realizzazione delle minusvalenze - è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

-risparmio amministrato e gestito:

L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 Dlgs 461/1997 viene ora esplicitamente prevista, su opzione, anche rispetto alle plusvalenze da cripto-attività purché appunto detenute in custodia, amministrazione o deposito presso i soggetti qualificati all'uopo individuati dal legislatore, i quali cureranno l'applicazione dell'aliquota del 26% sulle singole operazioni in veste di sostituti di imposta.

- Affrancamento del valore di acquisto: nella manovra finanziaria, nello specifico, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, sarà possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che quest'ultimo sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva potrà essere versata entro il 30 giugno 2023, anche con un massimo di tre rate annuali di pari importo. Dopo la prima rata - che potrà essere versata a partire dal 30 giugno - sull'importo delle successive dovranno essere corrisposti gli interessi in misura del 3% annuo.

FINANZIARIA 2023: CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023:

- Energia elettrica per imprese non energivore: credito imposta 35%
- Gas imprese non gasivore: credito imposta 45%



AUMENTATO AL 5% DAL 2023 L TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dall'1.1.2023 il tasso di interesse legale passa dal 1,25% al 5%.

In particolare, la variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso

“DECRETO AIUTI-QUATER” - conversione in legge

RATEAZIONE “BOLLETTE” ENERGIA ELETTRICA / GAS - Art. 3, commi da 1 a 7

Per i consumi di energia elettrica / gas naturale effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, è confermato che le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dall'1.1 al 31.12.2021. A tal fine:

** le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito DM;

** entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il fornitore ha l'obbligo di offrire al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato:

– l'ammontare degli importi dovuti;

– il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;

– il numero delle rate (minimo 12 / massimo 36 rate mensili), con le relative date di scadenza.

Tale obbligo del fornitore è condizionato / subordinato all'effettivo rilascio della garanzia da parte di SACE spa e all'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare con l'impresa richiedente una copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento nel pagamento di 2 rate, anche non consecutive, l'impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell'importo residuo dovuto in un'unica soluzione. Al ricorrere di tale situazione, l'elenco dei debitori con le relative somme dovute, redatto e aggiornato dai fornitori di energia elettrica / gas naturale, è assimilato al ruolo di cui al DPR n. 602/73.

NB L'adesione alla rateizzazione in esame è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d'imposta previsti per le imprese gasivore / non gasivore, energivore / non energivore.



“BONUS CARBURANTE” DIPENDENTI 2023 - Art. 1, comma 1

L'art. 2, DL n. 5/2023, prevede, fermo restando quanto disposto dall'art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR (che fissa il limite di esenzione dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti nel limite di € 258,28 e il cui superamento comporta la tassazione dell'intero importo erogato) la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 1.1.2023 - 31.12.2023 buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti esenti, ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200.

Dal tenore letterale della norma è desumibile che il limite di € 200 è aggiuntivo rispetto a quello di € 258,28 e il suo superamento comporta la tassazione dell'intero valore del buono.

Di conseguenza analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e servizi prestati di valore complessivamente superiore a € 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi la soglia di € 200, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente

REGISTRATORI DI CASSA - RT - DA AGGIORNARE PER LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ISTANTANEA

A seguito delle modifiche apportate alla c.d. “lotteria degli scontrini”, che prevedono un'estrazione istantanea con verifica immediata della vincita, recentemente l'Agenzia delle Entrate ha:

– approvato le nuove Specifiche tecniche relative alla lotteria istantanea per l'adeguamento tecnico dei RT.

Tale aggiornamento dei dispositivi dovrà essere effettuato entro il 2.10.2023 e permette di generare un codice bidimensionale (QRcode) da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea;

– disposto che fino al 2.10.2023 i produttori possono dichiarare la conformità dei modelli di RT (già approvati) alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.